

# Documentazione: accertamento dell'handicap e diagnosi funzionale

## **ACCERTAMENTO (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento applicativo DPR 24 febbraio 1994)**

- Deve essere condotto da una commissione medico-legale integrata da un medico INPS
- È necessario per l'assegnazione di ore di sostegno
- Può essere soggetto a rivedibilità
- Deve contenere eventuale indicazione della situazione di gravità (necessaria per assegnazione di ore in deroga)
- È valido fino al diciottesimo anno
- Deve essere consegnato alla famiglia (e dalla famiglia alla scuola)

## **DIAGNOSI FUNZIONALE (previsto dalla L. 104/92 e dal regolamento applicativo DPR 24 febbraio 1994)**

- Deve essere predisposta dall'ASL successivamente all'accertamento
- Deve essere rinnovata al passaggio di ordine o grado
- Descrizione analitica della compromissione funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell'alunno
- Può essere aggiornata in qualsiasi momento

# Documentazione: PDF e PEI

Sono due documenti previsti dalla Legge 104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994

Coinvolgimento di tutti i soggetti  
Verifica costante e aggiornamento continuo.  
Sono di competenza del Gruppo di lavoro

**Profilo Dinamico Funzionale** indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi. Può essere pluriennale

**Piano Educativo Individualizzato** documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l'alunno nell'arco dell'anno scolastico

# Valutazione dell'apprendimento

## Linee guida 2009

- Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione **personalizzata** che caratterizza il percorso dell'alunno con disabilità nella scuola dell'obbligo e la programmazione **differenziata** che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l'alunno al conseguimento dell'attestato di frequenza

## Distinzione primo e secondo ciclo

- **Primo ciclo: Unico percorso**
- **Secondo ciclo: Due percorsi possibili con esiti diversi**

# Valutazione aspetti generali

La valutazione in decimi va **rapportata al P.E.I. nel primo ciclo e nella programmazione differenziata del secondo ciclo**, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, **disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.**

# Valutazione norme testo unico

TU D. Lgs 297/1994 Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

- **1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**
- **2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**
- **3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.**
- **4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.**

## 1° grado

### O.M. 90/2001 art.11

- **Comma 12** : se l'allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il **diploma di licenza media**
- Se, invece, l'allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI può **ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi**
- In ogni caso l'alunno può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado

# Tipologia obiettivi secondaria secondo grado

## Obiettivi minimi:

- **programmazione semplificata con prove equipollenti**

## Obiettivi differenziati:

- **programmazione basata su obiettivi non riconducibili ai programmi della classe.**

# Programmazione con obiettivi

Programmazione riconducibile agli **obiettivi minimi** previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n. 90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

**Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.**



# Criteri prove equipollenti

## Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

- **Lo Stato assume il potere dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite.**

## Legge 104/92 art. 16 prevede prove equipollenti per i disabili.

- **Prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della sua situazione personale, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio**

# Prove equipollenti

## Le prove equipollenti possono consistere in:

- **1. MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- **2. MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
- **3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:** il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
- **4. TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

# Esami di stato

Il Consiglio di Classe allega al documento del 15 maggio una relazione sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame.

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n. 170).

Nella classe quinta la presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa

# Programmazione differenziata

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del

21/5/2001

# Pubblicazione prove e Invalsi

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove (DPR 122/2009)

Nota Miur n. 12701, 8 luglio 2002, per gli alunni disabili non deve essere fatto nessun riferimento al PEI nella pubblicazione degli scrutini.

## **Prove INVALSI**

**Gli alunni disabili possono svolgere le prove ma non vengono valutate**

**Prove esame primo ciclo C.M. n. 50 – 2010.**

**Per l'esame conclusivo del primo ciclo la commissione può in base al PEI:**

**Far svolgere la prova nazionale**

**Far svolgere la prova nazionale ridotta e/o modificata**

**Creare una prova ex novo**

# Gite scolastiche

Un docente di sostegno è assolutamente obbligato ad accompagnare l'alunno con handicap in un viaggio di istruzione?

**La C.M. 291/92, art. 8, comma 2, prevede che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”**

**Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica; docenti, personale ausiliario, familiari, compagno di classe, purchè maggiorenne**

## **Ma l'accompagnatore come deve essere incaricato?**

- **L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di "particolare prestazione di servizio". Al fine del conferimento di tale incarico le vigenti disposizioni (C.M. 291/92) suggeriscono che il dirigente scolastico individui il docente possibilmente tra quelli appartenenti alla classe degli alunni partecipanti al viaggio, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di circolo o di istituto.**

## **Si devono prevedere i sostituti nella delibera del Consiglio d'Istituto?**

- **La delibera con cui tale organo autorizza l'iniziativa deve indicare il numero ed i nominativi degli accompagnatori. Onde assicurare un quadro organizzativo affidabile, è prudente che nel numero siano compresi i sostituti per eventuale indisponibilità dei titolari, stante l'assunzione del debito di sorveglianza e delle connesse responsabilità civili e amministrative a carico dell'istituzione scolastica**

**Se un docente che accompagna gli alunni in un viaggio d'istruzione o in una visita guidata impegnando il "giorno libero" ha diritto di recuperare tale giorno?**

Non spetta alcun recupero, in quanto il cosiddetto "giorno libero" è un normale giorno lavorativo, tanto è vero che il docente può essere in tale giorno impegnato in altre attività di servizio (Collegio docenti, consigli di classe, ecc.) senza che ciò comporti alcun particolare diritto a recuperare il giorno con un riposo compensativo.

**Un viaggio di istruzione impegna i docenti accompagnatori dal venerdì al lunedì. Spetta il recupero della giornata della domenica?**

Premesso che la CM 14.10.1992 n.291 all'art. 8 dispone che "l'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio" ....., **la risposta è affermativa.**

Il diritto al riposo settimanale nasce infatti:

dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".

dall'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive"

dall'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.



# Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

Consentono l'esercizio del **Diritto all'istruzione** per minori temporaneamente malati, in situazione di grande complessità organizzativa, didattica, strumentale, affettiva e relazionale; Tali servizi sono parte integrante del **protocollo terapeutico** del minore malato.

**DPR n.122 del 2009** art. 11

Valutazione degli alunni in ospedale

I docenti che impartiscono gli insegnamenti negli ospedali o luoghi di cura trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza del percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale;

Nel caso che la frequenza prevalente sia nei luoghi di cura sono i docenti di tali luoghi ad effettuare lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento;

Se la degenza ricade nel periodo dello svolgimento degli esami conclusivi essi stessi saranno svolti presso la struttura ospedaliera.

# Nota prot.n. 7756 del 27 ottobre 2010

“Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 14, comma 7 DPR n. 122/2009”

In cui si chiarisce che i periodi trascorsi in ospedale o a casa, durante i quali gli alunni seguono percorsi d’istruzione sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, messi a punto dalle sezioni ospedaliere, in collaborazione con la scuola di appartenenza, **sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti e concorrono a determinare la validità dell’anno scolastico**

# Cos'è Scuola in ospedale?

Sono classi aperte all'interno dell'ospedale;  
Fanno riferimento ad una scuola del territorio. Gli alunni restano iscritti alla propria scuola di provenienza;  
L'intervento di scuola in ospedale è in stretta sinergia con quello sanitario

## **Il coordinamento**

**Comitati tecnici Regionali per la scuola in ospedale;**  
**Referenti per gli USR;**  
**Dirigenti scuole polo;**  
**Dirigenti delle scuole in ospedale;**  
**Docenti delle scuole in ospedale;**  
**Docenti volontari**

# Istruzione domiciliare

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un **ampliamento dell'offerta formativa Scuola in Ospedale**, riconoscendo ai minori malati – ove necessario - il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all'approvazione del Piano Sanitario 2002-2004, oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in day-hospital per tutto il periodo della cura

## Per chi si attiva

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare

### **VINCOLO:**

**L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie.**

**La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato**

## IL PROGETTO

Il progetto può essere attivato in qualsiasi momento dell'anno; nel progetto educativo è opportuno contenere, per quanto possibile, l'aspetto nozionistico delle discipline di studio, concentrando l'attività didattica attorno a "nuclei disciplinari fondamentali";

Valutare il rischio di sovraccarico di lavoro nei confronti dell'alunno; E' inoltre sconsigliato attivare un eccessivo numero di figure docenti che hanno rapporti diretti con gli alunni. Alcuni insegnanti possono operare in aree disciplinari piuttosto ampie e connotarsi come figure di riferimento per i ragazzi;

Il progetto deve essere flessibile e sottoposto a continue verifiche che ne regolino l'andamento

## La Procedura

**La scuola acquisisce la richiesta documentata da parte della famiglia;**

**La scuola elabora un progetto d'istruzione domiciliare con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;**

**Il progetto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;**

**Il progetto è trasmesso con la documentazione all'USR e in copia (solo il progetto senza la documentazione sanitaria) anche alla scuola Polo;**

**Il progetto può essere immediatamente attivato, viene contestualmente valutato dal Comitato tecnico Regionale per la scuola in ospedale al fine dell'assegnazione delle risorse destinate con la L. 440/1997.**

# Centri supporto territoriali e laboratori ausili

Centri supporto territoriali e  
laboratori ausili

# Centri supporto territoriali e laboratori ausili

- QUI inserirei tutte le varie sigle spiegando cosa vogliono dire e farei un accenno al CTS. Hai notizie su ciò??



# Protocollo farmaci

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'  
UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica

○ Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

○ Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
  - - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

○ I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.

626/94, così come oggi sostituito dal D.Lvo81/2008. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

○ non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

○ Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorato per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).  
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

○ Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei,

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005